

STATUTO

Articolo 1

Definizioni e finalità

E' costituita con sede a Bari, l'associazione denominata Associazione Regionale Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona in sigla ARASP

L'Associazione è un'associazione autonoma. Essa potrà trasformarsi in fondazione o impresa sociale, solo per volontà di tutti gli associati

Non persegue finalità di lucro, ed eventuali proventi delle attività non possono essere distribuite tra gli associati in alcuna forma anche indiretta.

Articolo 2

Lo scopo principale dell'Associazione è

- Rappresentare gli associati tutelandoli e rappresentando gli interessi generali delle Aziende Pubbliche di servizi alla persona nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale e nei rapporti con le Regioni con le Province e con tutti gli enti pubblici di rilievo regionale e locale e di ogni altra organizzazione locale, nazionale od Europea;
- A richiesta dei soci può svolgere attività di sostegno, di assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli ed articolazioni;

A tal fine essa potrà compiere ogni e qualunque attività che consenta il raggiungimento degli scopi sociali

Articolo 3

I soci

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio qualunque Azienda Pubblica di servizi alla Persona. Agli aspiranti soci è richiesta l'accettazione dello statuto. Lo status di socio, una volta acquisito, ha il carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli.

In rapporto di socio non può in ogni caso avere il carattere di temporaneità.

Articolo 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, che si riserva l'accettazione entro e non oltre 30 (trenta) giorni, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e di attenersi allo statuto, al codice etico ed al regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 5

Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio verrà consegnata la tessera dell'associazione, ed il suo nominativo verrà annotato nel libro dei soci che, presso la sede associativa, è tenuto e costantemente aggiornato a cura dell'organo amministrativo, che vi indica l'importo dei contributi versati, il cognome, il nome e gli indirizzi di ciascun associato.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine dovuto, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Articolo 6

I soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative da essa promosse, riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, di discutere ed approvare il bilancio o rendiconto annuale, di eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali.

Articolo 7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale della partecipazione attiva dell'associazione e nella frequentazione della sede. La

quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile, né rivalutabile.

Le quote associative sono uguali per tutti gli associati. Non possono essere costituite particolari categorie di associati è espressamente prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendosi espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati hanno parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo, ferma restando l'eleggibilità libera degli organi amministrativi.

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per:

- estinzione;
- mancato pagamento della quota sociale;
- esclusione;
- recesso, la cui dichiarazione deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'associato receduto od escluso non può ripetere i contributi versati e non ha diritto alla restituzione delle quote associate versate.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'esclusione per i seguenti gravi motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo

e perseguendone lo scioglimento;

- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza.

Resta ferma la responsabilità risarcitoria verso l'associazione ove sussistente per legge.

Articolo 10

Contro il provvedimento di esclusione l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Patrimonio sociale e Bilancio

Articolo 11

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione.

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Ogni versamento potrà essere accettato dall'associazione solo se effettuato con modalità tracciabili.

I versamenti in contanti potranno essere accettati solo se di importo inferiore ad Euro 100,00 (cento/00).

In ogni caso l'associazione si riserva il diritto di non accettare contributi o donazioni o qualsiasi altra forma di finanziamento, anche sotto forma di fornitura di beni o servizi, da persone, fisiche o giuridiche, non individuate in modo chiaro o che, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, non possiedano i requisiti per diventare soci dell'associazione. In caso rigetto del versamento ricevuto il Tesoriere, su mandato del Consiglio Direttivo, provvederà a rimettere quanto ricevuto al mittente del versamento.

Articolo 12

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

E' espressamente previsto l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario o bilancio a cura del Consiglio Direttivo.

Il rendiconto economico e finanziario o il bilancio consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea dei soci nella prima seduta dell'anno successivo a quello di riferimento, e comunque non oltre 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 13

Le risorse finanziarie dell'associazione saranno utilizzate esclusivamente per il perseguimento degli scopi sociali, per l'attività sociale e per iniziative, anche pubbliche, di carattere assistenziale, culturale, sportivo, politico anche sotto forma di finanziamento, per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. Una quota potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti.

Sono espressamente previsti:

- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e quindi l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Organi sociali

Articolo 14

Sono organi sociali: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Tesoriere, l'Organo di Controllo.

Elezioni

Articolo 15

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni cinque anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto. Ogni associato dispone di un solo voto

Possono essere eletti alle cariche sociali i soci maggiorenni dell'associazione.

Assemblee

Articolo 16

L'assemblea generale, presieduta dal Presidente, è convocata almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta se ne ravvisi la opportunità a norma dell'art. 20 del Codice Civile, mediante avviso scritto inviato per posta elettronica, a mano, o per posta comunque da recapitarsi agli associati presso l'indirizzo risultante dal libro degli associati almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione che non potrà tenersi nella stessa giornata della prima.

Articolo 17

L'assemblea approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, approva il rendiconto consuntivo e/o il bilancio, stabilisce l'entità delle quote e dei contributi associativi.

Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali elegge il Consiglio Direttivo e gli altri organi sociali. Salvo sia diversamente disposto dalle inderogabili norme di legge vigenti in materia o dal presente statuto, l'assemblea:

- in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci maggiorenni, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;
- in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla data prima e potrà essere indicata in sede di convocazione.

Articolo 18

L'assemblea che delibera sulle modifiche da apportare allo statuto e sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, è convocata su un ordine del giorno prefissato:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 (un terzo) dei soci. L'assemblea dovrà avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data in cui viene richiesta. L'assemblea chiamata a deliberare:

a) sulle modifiche da apportare allo statuto:

- in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli intervenuti,
- in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti degli intervenuti;

b) sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, sia in prima sia in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti. Ogni socio può delegare un altro socio a rappresentarlo all'assemblea. La delega deve contenere l'indicazione di voto del delegante sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Ogni socio può essere portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Articolo 19

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà di norma a scrutinio segreto, fermo restando per i soci che lo richiedano il diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione od eventualmente la loro astensione. Con regolamento, approvato dall'assemblea generale, potranno essere emanate, se necessario, le norme di esecuzione del presente statuto, nel quale, stante quanto quivi disposto, sono espressamente previsti l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, la sovranità dell'assemblea degli associati e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

Articolo 20

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed elegge il segretario. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che, unitamente al Presidente, sottoscrive il verbale, il quale dovrà essere a disposizione dei soci. Per le elezioni degli organismi direttivi dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle, e bianche. Le deliberazioni assembleari, nonché i bilanci o rendiconti; approvati dall'assemblea sono pubblicizzati con mezzi idonei e comunque restano depositati presso la sede associativa, perché gli aventi diritto ne possano prendere visione. Consiglio direttivo

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) consiglieri

eletti fra i soci che ne hanno diritto. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere, e fissa le eventuali deleghe dei consiglieri in ordine all'attività dell'associazione.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza semplice dei componenti. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei presenti e, nel caso in cui voti favorevoli e contrari risultino pari, il voto del Presidente vale doppio. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e, in mancanza, dal Vice Presidente. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche, salvo che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Vice Presidente, saranno trascritte sul Libro Verbali. Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno il diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 24

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenti a 5 (cinque) riunioni consecutive decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, che non siano espressamente riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. A tal fine deve: redigere i

programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci; curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, predisporre i bilanci e redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio; deliberare circa l'ammissione, l'esclusione dei soci; delegare uno o più dei propri membri ad esaminare le domande di adesione. Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto od in parte le proprie attribuzioni a Consiglieri Delegati, determinando i limiti della delega. Lo stesso Consiglio Direttivo può delegare facoltà di sua competenza a singoli procuratori. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi per compiti operativi o di consulenza di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali.

Presidente - Tesoriere

Articolo 26

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente. Il Presidente può, in caso di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti, a pena di nullità, a ratifica dello stesso entro 10 (dieci) giorni. Ai Consiglieri Delegati spettano la rappresentanza legale e la firma sociale nei limiti della delega a ciascuno attribuita. Il Tesoriere predispose lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di novembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo; provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo e ad ogni altra incombenza delegata dal Consiglio Direttivo Scioglimento dell'Associazione

Articolo 27

Organo di controllo

L'assemblea degli iscritti può nominare un organo di controllo o un revisore. L'organo di controllo composta da uno o tre membri. Qualora l'organo di controllo sia collegiale, l'assemblea nomina due revisori supplenti .

All'organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni

Articolo 28

L'associazione si scioglie nei casi previsti dalla legge o per decisione degli associati. La decisione di scioglimento dell'associazione deve essere presa con le modalità previste dal precedente negli articoli che precedono. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze ivi previste, nel corso di tre successive convocazioni assembleari ed in seguito ad un ulteriore avviso, adeguatamente pubblicizzato, deve considerarsi verificata una causa di scioglimento, che sarà accertata dagli intervenuti. E' espressamente previsto l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale, e quindi anche ad altro ente con finalità analoga, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni finali

Articolo 29

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia.